

REGOLAMENTO N. 1061/67/CEE DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1967****che fissa le restituzioni per i cereali e per alcune categorie di farine,
semole e semolini di grano o di segala****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto capoverso, prima frase,

Considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

Considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni alla esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽²⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

Considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

Considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti

criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE ⁽³⁾ ;

Considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

Considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

Considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**Articolo 1**

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1 lettere a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate conformemente all'allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1967.

Per la Commissione

L. G. RABOT

Direttore generale

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽³⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

ALLEGATO

(in u.c./t)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
ex 10.01	Frumento tenero ⁽¹⁾ e frumento segalato : — per le esportazioni verso il Regno Unito : — di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel Regno Unito e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana — di un altro prodotto — per le esportazioni verso i paesi della : — zona I a) — zona I b) — zona II — zona IV b) — zona IV c) — zona V a) — zona V b) — zona V c) — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	52,00 52,00 56,00 55,00 52,00 52,00 54,00 58,00 55,00 53,00 51,00
ex 10.01	Frumento duro	48,00
10.02	Segala ⁽¹⁾	34,80
10.03	Orzo : — per le esportazioni verso l'Austria, la Svizzera, il Liechtenstein e la Danimarca — per le esportazioni verso i paesi della zona II — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	29,75 33,25 32,25
10.04	Avena	24,00
ex 10.07 B	Granturco altro Miglio	34,00 1,00
ex 11.01 A	Sorgo — durra	30,75
ex 11.01 B	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato : — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso i paesi della : — zona IV — zona III a) — zona III b) — zona II — zona I — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi — tenore in ceneri da 521 a 600 : — per le esportazioni verso i paesi della : — zona IV — zona III a) — zona III b) — zona II — zona I — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	81,00 81,00 79,00 79,00 76,00 74,00 75,00 75,00 73,00 73,00 70,00 68,00

⁽¹⁾ Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE.

N.B. Le zone sono stabilite dal regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, alle restituzioni è 2 u.c./t.

(in u.c./t)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 C	— tenore in ceneri da 601 a 900	64,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1100 :	
	— per le esportazioni verso i paesi :	
	— della zona IV a)	72,00
	— della zona III a)	72,00
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	60,00
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650	55,00
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900	51,00
	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	39,00
ex 11.02 A I	— tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	— tenore in ceneri da 851 a 1150	33,00
ex 11.02 A I	— tenore in ceneri da 1151 a 1400	30,00
	— tenore in ceneri da 1401 a 1600	27,00
ex 11.02 A I	— tenore in ceneri da 1601 a 1800	24,00
	— tenore in ceneri da 1801 a 2000	21,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro :	
	— per le esportazioni verso i paesi della zona IV b)	78,00
ex 11.02 A I	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,00
	Semole e semolini di grano tenero	74,50